

Lo STA riceve conferma in ordine all'assegnazione delle targhe di circolazione e procede alla stampa contestuale dei documenti di circolazione (carta di circolazione) e di proprietà (certificato di proprietà), in modo tale da garantirne l'immediata consegna.

**La carta di circolazione** deve essere sempre tenuta nel veicolo quando si circola su strada pubblica onde evitare di essere sanzionati ex art. 180 codice della strada.

Secondo i dettami della Direttiva 1999/37/CE del 29 aprile 1999, la carta di circolazione riporta una serie di informazioni a fronte di *codici armonizzati* alfanumerici, riconoscibili in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

**Il certificato di proprietà** attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e ha sostituito, ai sensi dell'art. 7 della L. 187/1990, il foglio complementare. Lo stesso deve essere custodito con cura dal proprietario del veicolo, perché necessario per effettuare ogni successiva formalità presso il PRA, ma, non essendo un documento previsto per la circolazione, è opportuno che venga conservato in casa piuttosto che nell'autocaravan.

#### **CASI DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE INFORMATICHE PRESSO LO STA**

Per talune casistiche di operazioni o tipologie di veicoli - alcune individuate direttamente dalla normativa sullo Sportello Telematico, altre non gestibili all'attuale stadio delle procedure informatiche predisposte da ACI e Dipartimento Trasporti Terrestri - l'utilizzo delle procedure di STA non risulta possibile.

Qualora non siano utilizzabili le procedure di STA, si devono utilizzare le procedure tradizionali, che prevedono la richiesta alla Motorizzazione (Ufficio Provinciale del DTT) dell'immatricolazione del veicolo e successivamente, entro 60 gg. dalla data di definitivo rilascio della carta di circolazione, la prima iscrizione al PRA del veicolo.

Alcuni casi di esclusione:

- veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (che al momento sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) tramite canali d'importazione non ufficiali (così detto il mercato parallelo) e perciò privi del codice di antifalsificazione o del codice di omologazione nazionale;
- veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro trasporto merci conto proprio, ecc.).

#### **ISCRIZIONE AL PRA MEDIANTE ISTANZA DELL'ACQUIRENTE**

La legge n. 80 del 14/5/2005 che ha convertito il D.L. 35/2005 stabilisce all'art. 3 comma 2 che i concessionari possono effettuare la prima registrazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per istanza dell'acquirente attraverso lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA).

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore della legge (16 maggio 2005) la prima registrazione dei veicoli nel PRA può essere effettuata, oltre che mediante uno dei titoli previsti dall'art. 2657 codice civile (atto pubblico, scrittura privata autenticata, sentenza) anche ad istanza dell'acquirente (non più del venditore) attraverso lo STA.

Chiaramente, per l'esecuzione della formalità d'iscrizione corredata dell'istanza dell'acquirente continuano a essere dovute l'imposta di bollo (relativa alla nota di richiesta PRA sopra menzionata e al Certificato di Proprietà da rilasciare), l'Imposta Provinciale di Trascrizione e gli emolumenti ACI.

Anche se la legge non lo prevede l'ACI ha stabilito - con circolare n. 6501/P-DSD del 16/5/05 - che, per garantire la maggiore sicurezza possibile alle nuove procedure è necessario che ogni istanza sia firmata da compratore e venditore e corredata dalla fotocopia - non autenticata - del documento d'identità/riconoscimento tanto del venditore che dell'acquirente.

#### **ISCRIZIONE AL PRA: FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE**

La registrazione al PRA è importante perché attua quella forma di pubblicità legale delle situazioni giuridico - patrimoniali prevista dalla legge a tutela dei proprietari e dei terzi.

L'iscrizione al PRA si effettua presentando la richiesta su un apposito modulo, denominato *nota di iscrizione* (modello NP-2b), distribuito gratuitamente presso lo stesso PRA.

Sul retro della nota di iscrizione va redatta l'istanza dell'acquirente (di cui all'art. 3 c. 2 del D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005) o la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore.

Alla nota di iscrizione e alla dichiarazione di vendita deve essere allegata la copia della carta di circolazione rilasciata dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

In caso di formalità d'iscrizione eseguita con le procedure dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), non è necessario allegare alla pra-